

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 32

Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. (16G00040)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in

particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità

dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione

sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione

del Codice della navigazione;

Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a

Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della

Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - Legge europea 2014 ed in particolare l'articolo

17 concernente l'attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro

marittimo;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante

l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori

marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108,
recante

attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa
all'accordo

sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare,

concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea
(ECSA) e

dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione
europea

(FST);

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
recante

attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali

per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento
e le

condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano
nei

porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la
giurisdizione

degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
recante

ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo

14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164,
recante

attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto
degli

obblighi dello Stato di bandiera;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67,
recante

attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica
della

direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello Stato di approdo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,

n. 328, relativo all'approvazione del Regolamento per l'esecuzione

del Codice della navigazione (navigazione marittima);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella

riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
dei

Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle

politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri
degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia e

dell'economia e delle finanze;

E m a n a

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di

attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di

assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori

marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale

soddisfano le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro

marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel

corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL,

ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle pertinenti

definizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e

successive modificazioni, si intende per:

a) «autorita' competente centrale»: il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

b) «autorita' competente locale»: gli uffici marittimi periferici

retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le

navi che scalano porti esteri;

c) «convenzione»: la convenzione sul lavoro marittimo del 2006

(MLC 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e le parti

pertinenti della MLC 2006;

d) «parti pertinenti della MLC 2006»: le parti della convenzione

il cui contenuto e' considerato corrispondente alle disposizioni di

cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE;

e) «ispettore»: un dipendente delle autorità competenti di cui

alle lettere a) e b) autorizzato a svolgere le ispezioni dello Stato

di bandiera;

f) «ispezione»: la visita a bordo di una nave svolta da un

ispettore, per verificare la conformità alla convenzione;

g) «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto originato dai

lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione o organizzazione,

portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse

diffuso o legittimo, secondo le procedure di cui alla regola 5.1.5

della convenzione;

h) «fermo»: il formale divieto posto ad una nave di prendere il

mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel

complesso, rendono la nave insicura;

i) «certificato del lavoro marittimo»: il certificato di cui

all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della

convenzione;

l) «dichiarazione di conformita' del lavoro
marittimo»: la

dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente decreto e di
cui

alla regola 5.1.3 della convenzione;

m) «data anniversaria»: il giorno ed il mese di ciascun anno
che

corrisponde alla data di scadenza del certificato del
lavoro

marittimo.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi mercantili

battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai

relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4,

della Convenzione.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, previa consultazione con le organizzazioni

degli armatori e dei lavoratori marittimi interessati e previo parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, i meccanismi di

attuazione e di controllo previsti dal presente decreto sono adattati

per le navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza

lorda e' inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle

loro condizioni specifiche, a norma dell'articolo II, paragrafo 6,

della convenzione.

Art. 4

Funzioni delle autorità competenti

1. L'autorità competente centrale svolge le seguenti funzioni:

a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione

relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del

Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza

della navigazione;

b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia

di lavoro marittimo;

c) programma, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle

capitanerie di porto e con l'Ispettorato nazionale del lavoro,

specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle

condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei

rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici e di

apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori

marittimi.

2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

assicura il controllo ed il coordinamento dell'attivita' ispettiva.

3. L'attivita' di ispezione e di certificazione e' svolta secondo

le disposizioni della convenzione dall'autorita' competente locale

attraverso gli ispettori autorizzati.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle

politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'

per assicurare il coordinamento tra le attivita' ispettive previste

dal presente decreto e l'attivita' di vigilanza sull'applicazione

della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del

lavoro a bordo delle navi oggetto del presente decreto.

5. L'autorita' competente locale comunica le attivita' svolte nei

porti esteri all'autorita' consolare, che puo' fornire assistenza

nelle relazioni con lo Stato del porto.

Profilo professionale e competenze degli ispettori

1. Ciascun ispettore, previa verifica da parte dell'autorita'

competente centrale della sussistenza dei requisiti professionali

minimi indicati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del

presente decreto, e' autorizzato ad eseguire i controlli relativi

all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della

normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a

bordo.

2. L'autorita' competente centrale, d'intesa con il
Comando

generale del Corpo delle capitanerie di porto, predisporre
l'elenco

degli ispettori autorizzati e lo pubblica sul proprio
sito

istituzionale.

3. Il percorso formativo degli ispettori e'
verificato

dall'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando
generale

del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.

Art. 6

Ispezioni

1. L'autorita' competente locale sottopone le navi ad ispezione

secondo i seguenti criteri:

a) ispezione iniziale per le navi nuove;

b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda

pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi

internazionali la cui stazza lorda e' inferiore alle 200 GT;

c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti;

d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti.

2. L'ispezione iniziale e' effettuata alla prima visita o

preventivamente alla messa in servizio della nave ed e' propedeutica

al rilascio da parte dell'autorita' competente locale del
certificato

del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del
lavoro

marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale,
gli

ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo
specificate

nell'allegato A5-I della convenzione.

3. L'ispezione intermedia e' effettuata tra il secondo e il
terzo

anno della data anniversaria del certificato di lavoro
marittimo ed

ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti
previsti

dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti
dalla

convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalita'
delle

ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro

marittimo.

4. L'ispezione di rinnovo e' effettuata alla scadenza del

certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i

requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonche' i requisiti

minimi previsti dalla convenzione.

5. L'ispezione addizionale e' effettuata a seguito di un reclamo

presentato all'autorita' competente locale per presunte infrazioni

della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il

certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del

lavoro marittimo.

6. Durante l'ispezione, l'ispettore:

a) sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso.

Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona

responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro

rappresentanti;

b) acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori

marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi

questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della

convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di

lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni;

c) esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo,

registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente

connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la

conformita' con la convenzione e con la normativa nazionale in

materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo;

d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla

normativa nazionale in applicazione della convenzione;

e) verifica la possibilita' di consultazione da parte dei

lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in

copia a bordo delle navi.

Art. 7

Informazioni sulle ispezioni

1. Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente

le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine

per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua

italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia

al comandante della nave e all'armatore. Una seconda copia e' affissa

sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori marittimi

e, su richiesta, e' inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui

un ispettore ritiene che le deficienze sono rilevanti o nel caso in

cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche alle

pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.

2. Il rapporto di ogni ispezione e' consegnato dall'ispettore

all'autorita' competente locale, la quale provvede a trasmetterlo

tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai

competenti uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e

all'autorita' competente centrale.

3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
tiene

il registro delle ispezioni effettuate. L'autorita'
competente

centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale
del

Corpo delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale
sulle

attivit  ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale.
Tale

rapporto e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle
politiche

sociali, che lo inoltra al Direttore generale
dell'Ufficio

internazionale del lavoro.

4. Il rapporto annuale e' portato a conoscenza delle
organizzazioni

dei lavoratori marittimi e degli armatori tramite pubblicazione
sul

sito istituzionale dell'autorita' competente centrale.

Art. 8

Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo

1. Il certificato del lavoro marittimo ha validita' di cinque anni,

con la decorrenza prevista dallo standard A5.1.3, paragrafi 1, 3 e 4

della convenzione.

2. L'autorita' competente locale rilascia il certificato di lavoro

marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.

Art. 9

Reclami a bordo e relativa gestione

1. Nel caso in cui l'autorita' competente locale riceve un reclamo

concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione

dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso

il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine.

2. A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include

la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo previste

ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. L'ispettore puo'
anche

eseguire un'ispezione addizionale in conformita' all'articolo 6
del

presente decreto.

3. L'ispettore cerca di favorire una soluzione in
relazione al

reclamo. Nel caso in cui non e' stata trovata, a bordo della
nave,

una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne da'
immediata

notifica all'armatore, disponendo un termine per la
formulazione di

osservazioni e per la presentazione di un piano di azione
correttivo.

4. Nel caso in cui non e' stata trovata una soluzione a
seguito

dell'azione intrapresa conformemente al comma 3,
l'autorita'

competente locale trasmette all'autorita' competente centrale,
una

copia della relazione dell'ispettore, accompagnata
dall'eventuale

risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente
informate le

pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli
armatori.

5. L'identita' della persona che presenta un reclamo
non e'

rivelata al comandante, all'armatore e al proprietario della
nave.

L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e
dei

colloqui con i lavoratori marittimi.

6. L'autorita' competente locale informa tempestivamente
dei

reclami l'autorita' competente centrale, la quale trasmette
copia dei

reclami non infondati e del seguito che vi e' stato dato

all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 10

Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. L'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla

scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, che le

deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state

eliminate in conformita' alla convenzione.

2. L'ispettore che rileva deficienze nell'attivit  della nave
che,

singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a
bordo

pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori
marittimi,

informa l'autorit  competente locale che deve disporre
la

sospensione delle operazioni.

3. La sospensione delle operazioni si protrae fino
all'eliminazione

del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di
ulteriori

accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione
puo'

continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e
per la

salute dei lavoratori marittimi.

4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e

di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per

l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi,

ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o

ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel

rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti

dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al

comandante della nave e informa immediatamente l'autorita' competente

locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo

181 del codice della navigazione.

5. Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di

un'operazione non e' revocato fino a quando non si e' posto rimedio

alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente locale non ha

accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per

correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano puo' essere

attuato in modo rapido.

6. L'autorita' competente locale informa immediatamente l'autorita'

competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e

degli armatori nel caso in cui e' stato vietato a una nave di

riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle

prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita
e di

lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per
l'incolumita',

la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi.

7. Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni
e di

fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi
nelle

forme e con le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni in

materia.

Art. 11

Disposizioni di attuazione

1. Le attività di ispezione e di certificazione di cui agli

articoli 4 e 6 del presente decreto sono poste a carico dell'armatore

o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in

solido con il proprietario della nave.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle

tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

per le attivita' di cui al comma 1.

3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al

comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese

sostenute per le attivita' di cui al comma 1.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei

compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA

dei Renzi, Presidente del Consiglio

ministri

delle >Delrio, Ministro

infrastrutture e dei trasporti

delle

Poletti, Ministro del lavoro e

politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute

degli

Gentiloni Silveri, Ministro

cooperazione

affari esteri e della

internazionale

giustizia

Orlando, Ministro della

dell'economia e

Padoan, Ministro

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I

comma 1)

(Art. 5,

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI

DEGLI ISPETTORI

1. Gli ispettori devono:

a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in

materia di navi e del loro esercizio;

b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni in

materia di sicurezza della navigazione marittima e del lavoro

marittimo e delle procedure relative al controllo;

c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa

internazionale ed europea attraverso programmi di formazione

predisposti dall'autorita' competente centrale.

2. Gli ispettori di cui al punto 1 devono essere in possesso

almeno di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo

trasporti e logistico, ovvero laurea triennale in scienze nautiche;

b) laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro

titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca scientifica, e aver esercitato la

professione cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni;

c) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi

dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000

del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica,

oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze

e tecnologie della navigazione marittima ed aerea, ovvero altro

titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca;

d) diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e

dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze

organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e

gestione delle attività marittime con indirizzo «gestione

dell'ambiente marino»;

e) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche,

con competenze in materia di relazioni internazionali;

f) aver svolto il servizio di addetto alla sezione
sicurezza

della navigazione presso le Direzioni marittime o le
Capitanerie di

porto oppure il servizio di addetto alla sicurezza del lavoro
del

personale marittimo negli uffici centrali dell'autorita'
competente

centrale o presso l'autorita' competente locale per almeno due
anni

nell'ultimo quinquennio.

3. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare
oralmente e

per iscritto con i lavoratori marittimi nella lingua piu'
comunemente

usata in navigazione.